



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Protezione Civile**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**ATTO N. ORD 120 DEL 12/04/2024**

**OGGETTO: REVOCA PARZIALE PER GLI INTERNI 2, 2A, 5, 6, 7, 9-10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29-30, 31 NONCHE' PER ATRIO DI INGRESSO E VANO SCALA DELLE MISURE CAUTELATIVE DI CUI ALL'O.S. ORD - 324 DEL 31/07/2023 RELATIVAMENTE ALLO SGOMBERO E CHIUSURA, CAUSA DISSESTO STATICO RILEVATO DA SISTEMA DI MONITORAGGIO STRUMENTALE, DELL'EDIFICIO DI VIA TERPI CIVICO 20A.**

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 21 luglio 2023, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interveniva causa chiamata per cedimento differenziale segnalato da sistema di sensori di controllo presso l'immobile contraddistinto con il civico 20A di Via Terpi, come comunicato giusta nota PEC del Comando Provinciale di Genova dei Vigili del Fuoco avente protocollo "*dipvvf.COM-GE.REGISTROUFFICIALE.U.0018104.21-07-2023.h.21:06*" (acquisita al protocollo dell'Ente al n. 332026.E del 24/07/2023);

- per l'evidenza rilevata dal sistema di sensori di controllo dovuto a spostamenti dell'edificio superiori alle soglie di allarme, il Caposquadra dei Vigili del Fuoco, unitamente al Funzionario di Guardia, ha disposto lo sgombero cautelativo dell'intero stabile;

- in data 21 luglio 2023, in sede di successivo sopralluogo del personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità, nel prendere atto della necessità di disporre ulteriori controlli e verifiche statiche di dettaglio tese ad escludere possibili pregiudizi per lo stabile e sino all'esecuzione di relativi controlli da parte del tecnico preposto alla gestione del sistema di monitoraggio ed all'eventuale realizzazione degli interventi manutentivi ritenuti necessari dal tecnico incaricato dal condominio, si confermavano le disposizioni di sgombero impartite dai VV.F. in sede di loro intervento;

Documento sottoscritto digitalmente

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. ORD-2023-324 DATA 31/07/2023 ad oggetto *"Convalida di sgombero e chiusura, causa dissesto statico rilevato da sistema di monitoraggio strumentale, dell'edificio di Via Terpi civico 20A"*.

Vista la dichiarazione, acquisita al prot. n. 0166847.E del 28/03/2024, prodotta dal tecnico nominato dalle proprietà delle unità abitative sgomberate e dall'amministratore pro tempore dello stabile, con la quale, a seguito di esecuzione delle opere di ripristino e di verifiche alle strutture, attestava l'avvenuta messa in sicurezza dello stabile interessato dalle misure cautelative di cui all'Ordinanza Sindacale n. ORD – 324 del 31/07/2023 ed in particolare per gli interni 2, 2A, 5, 6, 7, 9-10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29-30, 31 nonché per l'atrio di ingresso e per il vano scala;

Visto il rapporto prot. n. 0182708.I del 09/04/2024 attestante l'avvenuto sopralluogo in data 29/03/2024 da parte del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità il quale ha preso visione di quanto dichiarato dal tecnico e sulla scorta dell'attestazione del tecnico incaricato prot. n. 0166847.E del 28/03/2024 ha revocato verbalmente le misure di interdizione di cui all'Ordinanza Sindacale n. ORD – 324 del 31/07/2023, relativamente agli interni 2, 2A, 5, 6, 7, 9-10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29-30, 31 nonché all'atrio di ingresso e al vano scala del civico 20A di Via Terpi.

Dato atto che del provvedimento di revoca delle misure di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0168730.U del 29/03/2024 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Direttore Dott. Gianluca Giurato, Responsabile del Procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto il Direttore attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

DISPONE

- la revoca parziale dell'ordine di sgombero e chiusura, di cui all'O.S. n. ORD – 324 del 31/07/2023 per gli interni 2, 2A, 5, 6, 7, 9-10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29-30, 31 nonché per l'atrio di ingresso e per il vano scala del civico 20A di Via Terpi.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità, per quanto di competenza;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Territorio - Unità Territoriale Valbisagno, per conoscenza e quanto di competenza;
- all'Area Servizi Civici – Direzione Municipio IV Media Val Bisagno, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Politiche Sociali, per quanto di competenza;
- alla Direzione Avvocatura, per quanto di competenza;
- alla Direzione Politiche delle Entrate - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Area Servizi Civici - Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO  
PIETRO PICIOCCHI

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*